



IL NUOVO REGOLAMENTO PER LE FONDAZIONI

DECRETO 18 Maggio 2004 , n. 150

Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di fondazioni bancarie.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2, 18, 114, 117 e 118 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante la disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni;

Visto l'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153 del 1999;

Viste le sentenze n. 300 e n. 301 del 29 settembre 2003 della Corte costituzionale relative all'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché all'articolo 4 e all'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visto in particolare il comma 14 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che l'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dall'articolo 11 citato anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212;

Visto l'articolo 39, comma 14-nonies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 22 marzo 2004;

Vista la comunicazione, effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 23 aprile 2004;

Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso con nota prot. n. 8250 del 27 aprile 2004;

ADOTTA il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217.
2. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
3. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 153 del 1999, e successive modificazioni.

Art. 2.

Attività istituzionale

1. Lo statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle tradizioni storiche e delle dimensioni della fondazione, può definire specifici ambiti territoriali cui si indirizza l'attività della fondazione.
2. Le fondazioni scelgono, nell'ambito dei settori ammessi, un massimo di cinque settori (i c.d. settori rilevanti), anche appartenenti a più di una delle categorie di settori ammessi. La scelta dei settori rilevanti può essere effettuata nello statuto o in altro deliberato dell'organo della fondazione a ciò competente secondo lo statuto. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza. Ove la scelta comporti una modifica dello statuto si applica l'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
3. Le fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti, assegnando ad essi il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b)

e c) dell'articolo 8, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

4. La restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui al precedente comma 3, nonché di quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto, può essere diretta a uno o più dei settori ammessi.
5. Restano confermate le destinazioni del reddito delle fondazioni vincolate dalla legge.

Art. 3.

Organo di indirizzo

1. Gli statuti delle fondazioni prevedono che l'organo di indirizzo sia composto da una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali e, per la eventuale restante parte, da personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Le personalità sono designate o nominate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di riconosciuta indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento della fondazione.
2. Lo statuto identifica gli enti pubblici e privati espressivi delle realtà locali e regola i poteri di designazione o di nomina in modo da consentire una equilibrata composizione dell'organo di indirizzo e da garantire che nessun singolo soggetto possa designare o nominare la maggioranza dei componenti.
3. Lo statuto regola eventuali ipotesi di nomina per cooptazione, ammissibile nei soli casi di personalità di chiara ed indiscussa fama.
4. Nelle fondazioni di origine associativa lo statuto può attribuire alle assemblee il potere di designare fino alla metà dei componenti l'organo di indirizzo. L'organo di indirizzo, per la restante parte, è composto secondo quanto previsto dai precedenti commi.
5. Lo statuto determina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le procedure di verifica della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza dei componenti dell'organo di indirizzo. In assenza di previsione statutaria, l'organo di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità della designa-

zione, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede l'organo di controllo.

Art. 4.

Incompatibilità

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
2. I componenti degli organi delle fondazioni non possono essere destinatari di attività delle fondazioni stesse a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Art. 5.

Il patrimonio

1. Le fondazioni danno separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A fini informativi indicano nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Art. 6.

Partecipazioni bancarie di controllo

1. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera sottoposta a controllo congiunto di due o più fondazioni, quando esse, mediante accordi di sindacato, realizzano le ipotesi previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, lettere a) b) e c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L'esistenza dell'accordo va provata in forma scritta. Restano ferme le ipotesi di controllo solitario, contemplate dal menzionato articolo 6.
2. Nel caso venga accertato il controllo di cui al precedente comma 1, le fondazioni devono sciogliere l'accordo di sindacato o recedere da esso entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Le fondazioni per le quali l'organo di indirizzo abbia una composizione non conforme all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quale risulta a seguito della sentenza n. 301 del 2003 della Corte costituzionale, adeguano i propri statuti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Lo statuto determina le modalità e i tempi di entrata in carica del nuovo organo di indirizzo.
2. Il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai requisiti e alle incompatibilità dei componenti gli organi delle fondazioni si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. Per le fondazioni di cui al comma 1, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, terzo periodo, l'esecuzione del documento programmatico previsionale 2004 approvato entro il 2003, è da considerarsi ricompresa nell'ordinaria amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 maggio 2004

Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2004

Ufficio di controllo atti
sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 276

COMMENTO A CALDO

DOPO LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGOLAMENTO MINISTERIALE 18 MAGGIO 2004 N. 150

La vertenza che ha visto contrapposto il Ministero dell'Economia e Finanze al mondo delle Fondazioni bancarie - in particolare sul famoso art. 11 della legge finanziaria 2002 - iniziata a fine 2001 si è conclusa con le note sentenze della Corte Costituzionale n. 300 e 301 del 2003. Queste hanno comportato il riconoscimento in diritto per le Fondazioni della loro estraneità rispetto all'ordinamento bancario e la loro qualificazione di persone giuridiche private senza fini di lucro, in possesso di ampia autonomia statutaria e gestionale. Del pari è stato dichiarato illegittimo il potere che il Governo si era riservato di emanare atti di interesse vincolante, come quello di modificare con semplice atto di indirizzo i settori di intervento scelti dalla Fondazioni.

Questo in linea di diritto. In linea di fatto l'attività istituzionale e programmatica delle Fondazioni è stata fortemente condizionata per oltre due anni (fine 2001 - ottobre 2003) dal momento che a tali Enti era stato imposto - in vista di una loro riforma organica da attuare con vari strumenti normativi, tra cui il nuovo regolamento ministeriale qui commentato - il regime di straordinaria amministrazione.

Le ricordate sentenze della Corte Costituzionale del settembre 2003 hanno restituito intatte a tutto il comparto delle Fondazioni bancarie le competenze istituzionali già previste dalla Legge Ciampi e la piena funzionalità amministrativa. Inoltre il Ministero dell'Economia e Finanze,

ha preso atto delle decisioni della Consulta ed ha elaborato il nuovo regolamento sul quale è stato condotto un confronto con le Fondazioni coordinate e rappresentate dall'ACRI.

Il Regolamento stesso che ha riportato il parere favorevole del Consiglio di Stato, è stato pubblicato il 16/6/2004 sulla G.U. della Repubblica ed è entrato in vigore il 1° luglio u.s..

Tale atto normativo, nel recepire gli indirizzi della Corte Costituzionale ha abrogato il precedente regolamento 2-8-2002 n. 217 e ha ridefinito le regole attinenti l'attività istituzionale riportandola nella logica del D.Lvo 153/1999 - attuativo della riforma "Ciampi" - confermando il ruolo delle Fondazioni di origine associativa con il riconoscimento della loro funzione di raccordo con gli Enti locali e con la società civile, tenuto conto del loro radicamento sul territorio di riferimento, nonché della natura della loro attività programmatica ed erogatrice.

Importante la ridefinizione delle incompatibilità tra organi delle Fondazioni e organi della Società bancaria conferitaria: tra gli organi delle prime il regolamento sancisce l'incompatibilità solo per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo, esclusi quindi i soci.

Il regolamento stabilisce inoltre che il mandato degli organi di indirizzo e amministrazione in carica all'entrata in vigore del regolamento stesso non viene computato ai fini del limite del mandato previsti dall'art. 4, comma 1, lett. i del citato D. Lgs. 153 (conferma per una sola volta dei componenti gli organi delle Fondazioni).

L'emanazione del Regolamento ministeriale non comporta sostanziali modificazioni del ns. Statuto che mantiene inalterata la sua struttura normativa e istituzionale.

Le modifiche che dovranno essere apportate riguardano in particolare l'art. 2 con la previsione dei settori rilevanti (almeno 5) in riferimento ai contenuti dell'art. 11 comma 14,

della legge 448/2001 ("Finanziaria" 2002) recepito nell'art. 1, lett. c bis del citato D.Lvo 153 del seguente tenore:

c-bis. "Settori ammessi": **1)** Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; **2)** prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; **3)** ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; **4)** arte, attività e beni culturali.

A tali settori va aggiunto quello delle "realizzazioni di lavori pubblici o di pubblica utilità" inserito tra i settori ammessi dall'art. 7 della legge 166/2002. Inoltre occorre riformulare gli articoli afferenti le incompatibilità in particolare dei soci e la composizione dell'Assemblea.

Va prevista espressamente tra i compiti del Consiglio Generale l'approvazione del Programma di Attività Pluriennale (P.P.A) e infine la riformulazione delle "norme transitorie" per adeguarle alla nuova situazione.

Com'è noto la procedura di revisione statutaria prevede l'acquisizione del parere dell'Assemblea sul testo predisposto dal Consiglio di Amministrazione discusso e approvato dal Consiglio Generale e quindi sottoposto all'approvazione dell'Autorità di Vigilanza (Ministero Economia e Finanze).

Nei 90 giorni successivi all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale, la Fondazione, attraverso la collaborazione degli organi consultivi (Gruppi di lavoro, commissioni, ecc.) metterà a punto la revisione statutaria.